

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - SOCIETÀ CONSORTILE FONOGRAFICI

CONVENZIONE

circa un sistema tariffario semplificato e unitario a livello nazionale concernente la misura dei compensi per diritti connessi al diritto d'autore dovuti da diocesi, parrocchie e altri enti ecclesiastici per l'utilizzazione di musica registrata

PREMESSO

- che l'art. 73bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", nel seguito LDA), prevede, per la pubblica utilizzazione senza scopo di lucro di fonogrammi, il riconoscimento di un equo compenso a favore dei produttori discografici;
- che l'art. 72, comma 1, lettera a, della LDA prevede a favore del produttore dei fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare, tra l'altro, la riproduzione dei medesimi, in qualunque forma essa venga attuata;

CONSIDERATO

- che la Conferenza Episcopale Italiana (= CEI), con sede in Roma, circonvallazione Aurelia n. 50, ha interesse a predisporre una convenzione quadro alla quale possono singolarmente aderire le diocesi, le parrocchie, gli altri enti ecclesiastici e gli altri soggetti di natura ecclesiale a essi collegati interessati alla pubblica utilizzazione di fonogrammi;
- che la Società Consortile Fonografici p.a. (= SCF), con sede in Milano, via Leone XIII n. 14, è una società consortile istituita al fine di esercitare in modo collettivo i diritti di utilizzazione relativi ai fonogrammi di titolarità di ogni casa discografica, che le abbia conferito, o le conferisca in futuro, apposito mandato (nel seguito, "mandanti"); che SCF agisce pertanto in nome proprio e per conto dei propri mandanti – meglio individuati all'Allegato 1 della presente convenzione –, le cui eventuali variazioni sono di volta in volta rese note attraverso la pubblicazione delle stesse sul sito web di SCF (www.scfitalia.it).

SI CONVIENE

fra i due enti uno specifico sistema tariffario che garantisca uniformità di trattamento e consenta la semplificazione sia delle procedure di determinazione della misura dei compensi dovuti per diritti connessi ai diritti d'autore (art. 72, comma 1, lettera a, e 73bis della LDA) sia della corresponsione degli stessi.

Le premesse e i documenti allegati fanno parte integrante della presente convenzione.

CONVENZIONE CEI/SCF

Art. 1

Oggetto – diritti concessi

1.1. SCF, a fronte del pagamento del compenso indicato all'art. 2, concede a ciascuno degli enti ecclesiastici che aderiranno alla convenzione:

- a) il diritto, non esclusivo e non trasferibile a terzi soggetti, di utilizzare, ai sensi dell'art. 73bis della LDA, i fonogrammi prodotti dalle case discografiche mandanti di SCF, mediante la pubblica utilizzazione a scopo non di lucro;
- b) il diritto, non esclusivo e non trasferibile a terzi soggetti, di riprodurre, ai sensi dell'art. 72, comma 1, lettera a, della LDA, i fonogrammi di cui sopra esclusivamente allo scopo di farne pubblica diffusione nei limiti e per le finalità di cui alla lettera a) del presente comma.

1.2. Ogni altro diritto o modalità di utilizzazione dei fonogrammi del repertorio, diverso da quelli indicati al comma precedente, è espressamente riservato a SCF ed escluso dal presente accordo. In particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli enti autorizzati non potranno utilizzare i fonogrammi del repertorio, ai sensi del presente accordo:

- per scopi di tipo promozionale o pubblicitario di prodotti o servizi;
- per attività di tele e/o radio diffusione;
- per attività di gestione di sale da ballo, discoteche e simili;
- per utilizzazioni a mezzo di reti telematiche, quali ad esempio Internet.

1.3. Non sono compresi nella concessione i diritti spettanti agli autori e compositori delle opere musicali riprodotte nei fonogrammi.

Art. 2

Criteri di determinazione del compenso

2.1. Il compenso annuo dovuto da ciascun ente ecclesiastico per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 1 è determinato nella misura di euro 95,00 (novantacinque), computando nella determinazione anche l'eventuale pregresso utilizzo dei fonogrammi effettuato da parte dell'ente ecclesiastico negli anni antecedenti quello in cui aderisce al presente accordo.

2.2. Il compenso s'intende convenzionalmente e forfetariamente imputato a fronte di entrambi i diritti di cui all'art. 1, in ragione del 50% per ciascuno di tali diritti, indipendentemente dalla quantità di effettivo esercizio degli stessi da parte dell'ente autorizzato nel corso dell'anno.

2.3. Le parti si danno atto che, con il pagamento di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, SCF si riterrà soddisfatta, in via transattiva per il passato, di ogni pretesa propria e dei propri mandanti inerente l'utilizzo dei fonogrammi ai sensi dell'art. 73bis e 72, comma 1, lettera a, della LDA, e rinuncerà pertanto a ogni eventuale azione

e pretesa a tale titolo nei confronti degli enti ecclesiastici che aderiranno al presente accordo.

2.4. SCF dichiara che il compenso di cui al comma 1 del presente articolo è comprensivo della quota dovuta all'Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori e comunque del compenso dovuto agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi delle leggi vigenti, manlevando ciascun ente aderente da ogni eventuale pretesa a tale titolo dell'Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori.

2.5. Il compenso di cui al comma 1 del presente articolo è inclusivo dell'IVA.

Art. 3

Modalità di adesione e di pagamento

3.1. La CEI ha facoltà di stabilire le modalità con le quali dare informazione agli enti ecclesiastici operanti in Italia circa i contenuti della convenzione.

3.2. Ciascun ente ecclesiastico, nel caso in cui intenda aderire alla convenzione, dovrà corrispondere a SCF - a mezzo di versamento sul conto corrente postale intestato a SCF ovvero di altro strumento di pagamento proposto da SCF e accettato dall'ente stesso - il compenso previsto all'art. 2, comma 1, specificando:

- la causale del pagamento: "convenzione CEI/SCF";
- l'anno (o gli anni) di competenza del pagamento;
- l'esatta denominazione, la sede e il codice fiscale dell'ente.

3.3. L'adesione, come sopra comunicata attraverso il pagamento diretto di quanto dovuto, produrrà effetti a favore dell'ente ecclesiastico limitatamente all'intero anno solare nel corso del quale il pagamento viene effettuato e non si intende automaticamente rinnovata per gli anni a venire.

3.4. Ciascun ente ecclesiastico avrà facoltà di corrispondere in un'unica soluzione il compenso come sopra stabilito relativamente a tre anni di competenza e, in tal caso, avrà diritto a uno sconto pari al cinquanta per cento sull'ammontare complessivo dovuto per i tre anni. In tale ipotesi, l'adesione alla presente convenzione produrrà effetti, oltre che per l'intero anno solare nel corso del quale viene effettuato il pagamento, anche per i due anni successivi.

3.5. Ai fini della presente convenzione, i soggetti di natura ecclesiale collegati agli enti ecclesiastici sono a questi ultimi equiparati.

Art. 4

Aggiornamento della misura del compenso

4.1. A far data dal 1° gennaio 2006, SCF potrà aggiornare annualmente il compenso di cui all'art. 2, comma 1, in base alle variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita, rilevate nel mese di novembre dell'anno precedente.

Art. 5

Durata della convenzione

5.1. La convenzione si riterrà valida dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2006 e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 6

Controversie

6.1. Eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli enti che usufruiranno della convenzione e SCF saranno sottoposte all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'ente aderente.

Roma, 22 giugno 2005

Dott. Gianluigi Chiodaroli
Presidente
della Società Consortile Fonografici p.a.

Mons. Domenico Mogavero
Sottosegretario
della Conferenza Episcopale Italiana

Allegato 1
Elenco dei Produttori discografici mandanti di SCF
alla data di sottoscrizione dell'accordo

- 1 PUNTO COM S.r.l.
- 1ST POP S.n.c.
- ABOUT ROCK S.r.l.
- ACV EDITORI S.r.l.
- ALA BIANCA GROUP S.r.l.
- AMARENA MUSIC S.a.s.
- AZZURRA MUSIC S.r.l.
- BABY RECORDS INTERNATIONAL S.r.l.
- BAZAR MUSIC S.r.l.
- BIT RECORDS DI MAURO VAI
- BLISS CO. S.r.l.
- BLISSCO MUSIC S.r.l.
- BLUE TOMATO S.r.l.
- BMG RICORDI S.p.a.
- BOURSIER S.r.l.
- BUTTERFLY MUSIC S.r.l.
- CAFE' CONCERTO ITALIA S.r.l.
- CALLAS ED. MUSICALI S.r.l.
- C.A.M. - CREAZIONI ARTISTICHE MUSICALI S.r.l.
- CAMION RECORDS S.r.l.
- CAROSELLO CEMED S.r.l.
- CASA MUSICALE SANTA CECILIA
- CASSIOPEA MUSIC S.r.l.
- CECCHI GORI MUSIC S.r.l.
- CLAN CELENTANO S.r.l.
- CONCERTONE S.r.l.
- CRONOMETRO S.r.l.
- DIPIU' S.r.l.
- DYNAMIC S.r.l.
- DO IT YOURSELF MUSIC GROUP S.r.l.
- DON'T WORRY S.r.l.
- DUCK RECORD S.r.l.
- ECOFINA S.r.l.
- EDEL ITALIA S.r.l.
- EDINET S.r.l.
- EDIZIONI MUSICALI CINQUANTACINQUE
- EMI MUSIC ITALY S.p.a.
- EMI GENERAL MUSIC S.r.l.
- EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA S.r.l.
- ENERGY PRODUCTION S.r.l.
- EVENT SOUND PROMOTION
- FANZINES S.r.l.
- FAMILY S.r.l.
- FLASH MUSIC S.a.s.
- FONDAZIONE FABRIZIO DE ANDRE'
- FONOTIL S.a.s.
- FRI S.r.l.
- GALLETTI BOSTON S.r.l.
- GDM MUSIC S.r.l.
- GRANDE LONTRA S.r.l.
- HALIDON S.r.l.
- HEART LINES EDITIONS S.r.l.
- HEINZ MUSIC S.r.l.
- HUKAPAN S.r.l.
- HK MEDIA
- IDEA S.r.l. PRODUZIONI MUSICALI
- IDYLLIUM di Mogavero Sabino & C. S.n.c.
- IL MEZZO NETWORK
- IO E LUI S.r.l.
- IRMA RECORDS S.r.l.
- IT-WHY DISTRIBUZIONE S.r.l.
- JT COMPANY S.r.l.
- LA BAMBOLINA
- LE FOGLIE E IL VENTO ED. MUSICALI S.r.l.
- LGO MUSIC S.a.s.
- LUCKY PLANETS S.r.l.
- KUTMUSIC ITALHOUSE DI BATTISTA NICOLA
- MACCAJA S.r.l.
- MANY EDIZIONI MUSICALI S.r.l.
- MARGUTTA 86 S.r.l.
- MARTON CORPORATION S.r.l.
- MASAR EDIZIONI MUSICALI di Fontana Maurizio
- MASTER STUDIO S.r.l.
- MATERIALI SONORI Soc. coop. a r.l.
- MBO Ed. Musicali di Mario Ragni & C. S.a.s.
- MEDIA SONGS S.r.l.
- MESCAL S.r.l.
- MICOCCI DISCHI ITALIA EDITORI S.r.l.
- MIDASOL S.a.s.
- MOLTO S.r.l.
- MULTIVISION ENTERTAINMENT S.r.l.
- MUSICA E SUONI
- NAR INTERNATIONAL S.r.l.
- NASCO S.r.l.
- NATIONAL RECORD ED. MUSICALI S.r.l.
- NELIDAMUSIC DI G. STRANO & C. S.a.s.
- NEW MUSIC INTERNATIONAL S.r.l.

- NOVALIS ED. MUSICALE S.n.c.
- NUOVA STRADIVARIUS S.r.l.
EDIZIONI MUSICALI
- NUVOLE PRODUCTION S.r.l.
- OFF LIMITS S.r.l.
- OSSIGENO S.r.l.
- PERCORSI OBBLIGATI DI CORELLI
ANDREA
- PANARECORD DISCHI PALLADIUM
- PLANET/FERRANTE PRODUCTIONS
S.r.l.
- P-NUTS S.r.l.
- PRESSING LINE S.r.l.
- PROXIMA CENTAURI S.a.s.
- PULL S.r.l.
- QAZIM MUSIC S.r.l.
- R. CAMP S.r.l.
- RADIO ITALIA S.p.a.
- RADIOCOOP EDIZIONI S.r.l.
- REAL SOUND S.r.l.
- RECORD KICKS di Pozzoli Nicolò
- RISERVAROSSA S.r.l.
- RIVERRECORDS S.r.l.
- RTI MUSIC S.r.l.
- SATISFACTION S.r.l.
- SELF DISTRIBUZIONE S.p.a.
- = SK-EYE S.r.l.
- SOHEL MUSIC S.r.l.
- SONY MUSIC ENTERTAINMENT S.p.a.
- SOUNDIVA S.r.l.
- SOUND MUSIC INTERNATIONAL S.r.l.
- STUDIO 28 S.r.l.
- STUDIO LEAD S.r.l.
- SUGAR S.r.l.
- TARGET S.r.l. UNIPERSONALE
- TACTUS S.a.s. DI SERAFINO ROSSI E
C.
- THE SAIFAM GROUP S.r.l.
- TIME S.r.l.
- TOUCH RECORDS
- UNIVERSAL MUSIC S.p.a.
- V2 RECORDS S.r.l.
- VAE VICTIS S.n.c.
- WARNER MUSIC ITALY S.r.l.
- VIDEORADIO DI ALEO GIUSEPPE
- WING S.r.l.